

NEWSLETTER N° 3/2023

Milano, 16 gennaio 2023

Oggetto: La Legge Finanziaria 2023 – Le principali novità fiscali (parte 3 di 3)

Gentili Clienti,

Come noto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la c.d. “Legge di Bilancio 2023” (Legge 29.12.2022 n. 197). La norma è composta da un unico articolo strutturato in 903 commi e contiene una serie di importanti novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2023 che vengono illustrate nella presente newsletter.

Le principali novità

- 7* l'introduzione di varie definizioni delle pendenze tributarie, relative a diversi stadi procedimentali;
- 7* le modifiche alla disciplina dell'utilizzo del denaro contante.

SOMMARIO

I. NOVITA' IN TEMA DI DEFINIZIONI FISCALI	3
1. Definizione degli avvisi bonari (commi da 153 a 157).....	3
2. Sanatoria degli errori formali (commi da 166 a 173).....	3
3. Ravvedimento operoso speciale (commi da 174 a 178)	4
4. Definizione degli accertamenti con adesione (commi da 179 a 185).....	5
5. Definizione delle liti pendenti (commi da 186 a 205).....	6
6. Conciliazione giudiziale agevolata (commi da 206 a 212).....	7
7. Rinuncia agevolata in Cassazione (commi da 213 a 218)	8
8. Regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflattivi sul contezioso (commi da 219 a 221)	9
9. Stralcio dei ruoli fino a 1.000€ (222 -230)	10
10. Rottamazione dei ruoli (commi da 231 a 252).....	11
II. NOVITA' IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	12
1. Termini di notifica delle cartelle di pagamento – Proroga (comma 158).....	12
2. Dilazione degli avvisi bonari (comma 159).....	12
III. ALTRE NOVITÀ	13
1. Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” (comma 64).....	13
2. Limite utilizzo del contante (comma 384)	13
3. Costi (equi) transazioni elettroniche (commi da 385 a 388)	13
4. Fondo per la cessione gratuita di materiale informatico e didattico delle imprese di commercio (comma 70)	13
5. Riforma delle accise sui tabacchi (comma 122).....	14
6. Proroga concessione per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici (comma 125).....	14
7. Contrasto all’apertura di partite IVA fittizie (commi da 148 a 150).....	14
8. Investimento delle risorse finanziarie delle casse di previdenza private (comma 311).....	15
9. Card cultura (comma 630)	15

I. NOVITA' IN TEMA DI DEFINIZIONI FISCALI

1. Definizione degli avvisi bonari (commi da 153 a 157)

La definizione dell'art. 1 co. 153 della Legge di Bilancio 2023 riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72. **Rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.**

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve pagare, nel rispetto del termine di 30 giorni, la prima rata, in caso di dilazione, o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi, le somme aggiuntive e le **sanzioni in misura ridotta al 3%** (anziché il 10%).

Si ricorda che l'avviso bonario può essere recapitato, tramite mezzi telematici, presso l'intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione. In questo caso il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione dell'avviso.

La definizione riguarda anche i contributi previdenziali, pertanto, sembra prevista la definizione dei contributi determinati nel quadro RR del modello REDDITI, dichiarati ma non versati.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".

Si segnala che:

- 7 il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, quale che sia l'importo da dilazionare;
- 7 opera il regime dei lievi inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73.

Infine, la definizione può riguardare avvisi bonari ricevuti all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando somme avendo fruito della dilazione. Deve trattarsi di dilazione in essere all'1.1.2023, quindi non ne possono fruire i contribuenti decaduti all'1.1.2023. Anche in questo caso rimane la necessità di pagare per intero le imposte e gli interessi e le sanzioni sono al 3%.

2. Sanatoria degli errori formali (commi da 166 a 173)

L'art. 1 co. 166 ss. della Legge di bilancio 2023 prevede una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022. Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023). Le violazioni oggetto di sanatoria sono: le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi (comma 166 Legge di bilancio 2023). Pertanto, sono escluse le violazioni in tema di quadro RW.

Inoltre, non possono essere definite:

- 7° l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele ex artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 471/97(82) ;
- 7° le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ex art. 6 del D.Lgs. 471/97(83);
- 7° le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi, o sull'indebita compensazione ex art. 13 del D.Lgs. 471/97.

Non rientrano nella definizione delle violazioni formali le irregolarità o gli inadempimenti soggetti a remissione in bonis di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

3. Ravvedimento operoso speciale (commi da 174 a 178)

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale. Si differenzia dal ravvedimento operoso ordinario in quanto le **sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.**

Fermo quanto esposto, il ravvedimento speciale rispecchia comunque l'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine del 31.3.2023.

Per quanto riguarda i ravvedimenti già effettuati al 1.1.2023, rimangono validi e non c'è rimborso di quanto pagato.

In riferimento all'ambito di applicazione, nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti. Sembrano dunque sanabili le violazioni dichiarative commesse nei modelli REDDITI/IRAP 2022 (periodo di imposta 2021). Il legislatore parla di violazioni "relative al" e non "commesse nel" periodo di imposta 2021. Lo stesso, a maggior ragione, vale per le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con riflesso nel modello IVA 2022 (periodo di imposta 2021). Si dovrebbe trattare di violazioni ancora accertabili al 31.12.2021.

Le **cause ostative** del ravvedimento operoso derivano dalla notifica:

- 7° Dell'atto di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito d'imposta, della cartella di pagamento;
- 7° Della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

Le violazioni ravvedibili, invece, sono al contempo:

- 7° Quelle che riguardano le dichiarazioni;
- 7° Quelle che riguardano i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento può riguardare le violazioni da controllo formale della dichiarazione.

Il ravvedimento speciale concerne espressamente le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate. Pertanto, non possono essere sanate le omesse dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e del sostituto

di imposta e le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni, considerate omesse dall'art. 2 co. 7 del DPR 322/98.

Il ravvedimento concerne le violazioni riguardanti le dichiarazioni. Dunque, non ci sono dubbi sul fatto che siano ravvedibili le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele punita, nella misura base, con una sanzione dal 90% al 180% dell'imposta ex artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 471/97.

Per quanto concerne le modalità di pagamento del versamento saranno definite con provvedimento direttoriale ed i codici tributo saranno istituiti con risoluzione. Occorre, sempre entro il 31.3.2023, rimuovere l'inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

In riferimento alla dilazione dei pagamenti, agli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo:

7 La prima rata va pagata entro il 31.3.2023;

7 Le altre rate vanno pagate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Gli importi relativi alle rate successive alla prima sono maggiorati degli interessi al tasso del 2% annuo.

L'omesso pagamento dell'unica rata dovuta ovvero della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.

4. Definizione degli accertamenti con adesione (commi da 179 a 185)

La definizione stabilita dal comma 179 è una particolare forma di accertamento con adesione: si concretizza in un accordo con l'Agenzia delle Entrate.

È consentita la negoziazione della pretesa e spetta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (l'ordinaria riduzione è a 1/3 del minimo), quand'anche siano irrogate nella misura massima.

Esso può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa, dunque può concernere accertamenti analitici, antielusivi, presuntivi e induttivi. Anche le imposte indirette diverse dall'IVA possono formare oggetto di adesione.

Gli avvisi di accertamento che vengono ricompresi nell'adesione agevolata sono:

7 avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;

7 avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del D.Lgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;

7 avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;

7 avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.

Per tali ultimi due casi si tratta di atti di adesione relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Valgono le regole generali quindi, in primo luogo, non si deve trattare di avvisi di accertamento preceduti dall'invito a comparire di cui all'art. 5 del D.Lgs. 218/97, in cui l'adesione non è fattibile.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Pertanto, non devono essere decorsi, all'1.1.2023, i 60 giorni per il ricorso. Sembra possibile computare la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione ex art. 6 co. 2 del D.Lgs. 546/92.

Pertanto, in via semplificativa:

- 7°** rientra nella definizione l'adesione relativa ad un avviso di accertamento notificato il 5.12.2022, siccome il termine per il ricorso scade il 3.2.2023;
- 7°** rientra nella definizione l'adesione relativa ad un avviso di accertamento notificato il 7.9.2022 con domanda di adesione presentata il 10.10.2022, siccome il termine per il ricorso scade il 4.2.2023.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo. La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali, ma non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.

5. Definizione delle liti pendenti (commi da 186 a 205)

La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 1 co. 186 della Legge di bilancio 2023, concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono di conseguenza escluse le liti in cui sono parti diversi enti impositori, ancorché di natura tributaria: sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell'Unione europea, inclusa l'IVA all'importazione. Per definire, è necessario presentare istanza entro il 30.6.2023, e i benefici sono in parte dipendenti dalle sentenze che sono state depositate alla data dell'1.1.2023.

Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

Ai fini della definizione occorre:

- 7°** che, entro l'1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio);
- 7°** che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l'impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado, anche in Cassazione o in rinvio.

La lite, a differenza di quanto può dirsi ad esempio per l'art. 6 del DL 119/2018, non deve riguardare atti impositivi, pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria.

In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023:

- 7°** se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente **in** primo grado, si paga il **40%** delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- 7°** se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il **15%** delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;

7° se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

7° se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove il ricorso penda in primo grado o in sede di rinvio, è previsto lo stralcio del 10% delle imposte.

Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del D.Lgs. 241/97), si paga:

7° il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);

7° il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.

La definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia fiscale. In base alla prassi, quando si tratta di liti relative ad atti di riscossione (cartella di pagamento, intimazioni, fermi, ipoteche) occorre considerare la parte processuale in senso formale.

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022 che prevede una definizione più vantaggiosa che, nella peggiore delle ipotesi, si configura in uno stralcio dell'80% delle imposte.

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30.6.2023, mediante modello approvato dall'Agenzia fiscale. Inoltre, entro la medesima data del 30.6.2023, bisogna pagare le somme o la prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. Il diniego di definizione va notificato entro il 31.7.2024. Insieme al ricorso contro il diniego è possibile chiedere la revocazione della pronuncia di estinzione, ormai definitiva.

6. Conciliazione giudiziale agevolata (commi da 206 a 212)

L'art. 1 co. 206 della Legge di bilancio 2023 ha previsto una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023. Non si tratta di definizione ad hoc, ma di una ordinaria conciliazione giudiziale con alcune particolarità, non a caso si applica in quanto compatibile l'art. 48 del D.Lgs. 546/92.

Tale conciliazione è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell'art. 1 co. 186 della Legge di bilancio 2023.

Il contribuente può quindi dover valutare se fruire della definizione delle liti oppure della conciliazione agevolata, tenendo presente che:

7° la conciliazione agevolata presuppone che il processo penda all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado;

- 7° rileva la notifica del ricorso introduttivo o di appello all'1.1.2023, essendo irrilevante il successivo deposito.

Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti impositivi. In caso di conciliazione agevolata le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel primo o secondo grado di giudizio.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto entro il 30.6.2023.

La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Per effetto dell'art. 1 co. 209 della Legge di bilancio 2023, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute.

7. Rinuncia agevolata in Cassazione (commi da 213 a 218)

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione.

Trattasi di un accordo conciliativo ad hoc per i processi pendenti in Cassazione, in particolare:

- 7° nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi;
- 7° la conciliazione presuppone un accordo con l'Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso;
- 7° la conciliazione giudiziale è circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli liquidatori.

Tale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell'art. 1 co. 186 della Legge di bilancio 2023 di cui al precedente paragrafo 5. Il contribuente può quindi dover valutare se fruire della definizione delle liti oppure della rinuncia agevolata, tenendo presente che:

- 7° nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi;
- 7° la rinuncia agevolata presuppone un accordo con l'Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso;
- 7° la rinuncia agevolata è circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli meramente liquidatori.

Le controversie sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti impositivi.

Per quanto concerne i benefici, in caso di rinuncia le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Ai sensi dell'art. 1 co. 213 e 215 della Legge di bilancio 2023, ai fini del perfezionamento:

- 7° il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 3 del presente articolo, di tutte le pretese azionate in giudizio;
- 7° la definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Sebbene il dato normativo non brilli per chiarezza, sembra potersi affermare che entro il 30.6.2023 debbano avvenire sia la rinuncia susseguente a all'accordo transattivo sia il versamento degli importi.

Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

8. Regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflattivi sul contenzioso (commi da 219 a 221)

Le somme dovute a seguito di istituti deflattivi del contenzioso possono essere sempre dilazionate, senza dover prestare alcuna garanzia, a prescindere dall'entità degli importi da corrispondere.

Nella maggioranza delle ipotesi (accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione) la definizione della vertenza coincide con il pagamento di tutte le somme o della prima rata. Invece, se si tratta di conciliazione giudiziale il perfezionamento è anticipato al momento di sottoscrizione dell'accordo o di formazione del processo verbale di conciliazione.

In ragione di ciò, solo nel caso della conciliazione giudiziale le inadempienze sul pagamento della prima rata/totalità delle somme (incluso il radicale omesso pagamento) danno luogo a sanzioni.

Nelle altre fattispecie, salvo l'inadempienza rimanga nei limiti dettati dall'art. 15-ter del DPR 602/73, l'effetto consiste nel mancato perfezionamento della definizione.

Con l'art. 1 co. 219 - 221 della Legge di bilancio 2023 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei menzionati istituti deflattivi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.

Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione è richiesto che all'1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l'intimazione.

Regolarizzando, il contribuente ottiene lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi.

La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.

In caso di mancato integrale pagamento delle somme dovute, la regolarizzazione non si perfeziona e gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. 471/97 pari al 30%, calcolata sul residuo dell'imposta non versata.

In caso di mancato perfezionamento, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

9. Stralcio dei ruoli fino a 1.000€ (222 -230)

Con l'art. 1 co. 222 della Legge di bilancio 2023 è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo al 01.01.2023 fino a 1.000,00 euro.

Per l'annullamento:

- 7** non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- 7** l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli Agenti della Riscossione, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono, quindi, esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

In ogni caso, qualora il debitore avesse pagato entro il 31.3.2023 il debito relativo ad un ruolo che rientra nell'ambito della norma, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Il limite di 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi. Ai fini dell'annullamento non sembra rilevare l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l'importo di ciascuno.

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- 7** le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- 7** i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- 7** le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- 7** le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- 7** l'IVA riscossa all'importazione.

Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del D.Lgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per

gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. All'annullamento non opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

Gli enti possono stabilire di non applicare l'art. 1 co. 229 della Legge di bilancio 2023 con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

10. Rottamazione dei ruoli (commi da 231 a 252)

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della Legge di bilancio 2023, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

La rottamazione è fruibile anche:

- 7°** dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- 7°** dai debitori che hanno fruito del c.d. "saldo e stralcio" degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Per quanto riguarda la rottamazione parziale, dato che il debitore può decidere quali carichi definire, se una cartella di pagamento riscuote ruoli INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza e, su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate). Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni, la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.

Le seguenti fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

- 7°** risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- 7°** IVA riscossa all'importazione;
- 7°** somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- 7°** crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- 7°** multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- 7°** sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per quanto riguarda le violazioni del Codice della strada, (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Il **beneficio** della rottamazione consiste nello sgravio:

- 7° di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- 7° di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- 7° degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- 7° dei compensi di riscossione ex art. 17 del D.Lgs. 112/99(133).

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

È importante rispettare i termini di pagamento in quanto se il pagamento risulta tardivo si ha la decadenza dal beneficio, ma è ammesso un ritardo massimo di 5 giorni dalla scadenza originaria.

Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Il carico può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:

- 7° le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- 7° le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del D.Lgs. 241/97. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al 2% annuo.

II. NOVITA' IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Termini di notifica delle cartelle di pagamento – Proroga (comma 158)

In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, pena decadenza (ex. art. 25 co. 1 lett. a) del DPR 602/73)

2. Dilazione degli avvisi bonari (comma 159)

Ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/97, gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. In tal caso, come noto, le sanzioni ordinarie del 30% vengono ridotte ad 1/3. Ora la Legge di bilancio stabilisce la possibilità di richiedere dilazioni fino a 20 rate, indipendentemente dall'ammontare dell'avviso.

III. ALTRE NOVITÀ

1. Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” (comma 64)

È differita all’1.1.2024 la decorrenza dell’efficacia relativa alla disciplina:

- 7° dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
- 7° dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

2. Limite utilizzo del contante (comma 384)

A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è incrementata da 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), a 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

Ai sensi dell’art.63 c.1 del D.Lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

3. Costi (equi) transazioni elettroniche (commi da 385 a 388)

Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) **a prescindere dall’importo della transazione.**

In particolare, ex art. 15 c.4-bis del DL 179/2012 convertito, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.

4. Fondo per la cessione gratuita di materiale informatico e didattico delle imprese di commercio (comma 70)

Nel rispetto delle previsioni in materia di aiuti “de minimis”, viene istituito un fondo destinato all’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita di materiale informatico e didattico:

- 7° da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
- 7° nell’ambito di manifestazioni a premi;
- 7° per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati, o da enti religiosi.

5. Riforma delle accise sui tabacchi (comma 122)

Sono apportate delle modifiche alla disciplina delle accise sui tabacchi.

In particolare, sono configurati i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella *ad valorem*, che determinano l'accisa sui tabacchi lavorati.

6. Proroga concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici (comma 125)

Sono prorogate a titolo oneroso, fino al 31.12.2024:

- 7°** le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ex artt. 24 c. 13 lett. a) della L. 88/2009 e 1 c. 935 della L. 208/2015, in scadenza al 31.12.2022;
- 7°** le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, in scadenza il 31.3.2023;
- 7°** le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29.6.2023;
- 7°** le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30.6.2024.

7. Contrasto all'apertura di partite IVA fittizie (commi da 148 a 150)

Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, già previsti dall'art. 35 c.15-bis del DPR 633/72, introducendo il successivo c. 15-bis.1 nel citato art. 35.

Viene attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73. Il contribuente è tenuto a dare prova dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Inoltre, a tale contribuente è contestualmente irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo c. 7-quater dell'art. 11 del D.Lgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA.

Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio sia di importo non inferiore a 50.000 euro.

8. Investimento delle risorse finanziarie delle casse di previdenza private (comma 311)

Sostituendo la precedente previsione contenuta nell'art. 14 c.3 del DL 98/2011, si prevede che con decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la COVIP, da adottare entro il 30.6.2023, debbano essere definite norme di indirizzo in materia di:

- 7°** investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/96;
- 7°** conflitti di interessi e di banca depositaria;
- 7°** informazione nei confronti degli iscritti;
- 7°** obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Le casse di previdenza saranno tenute ad adottare regolamenti interni entro 6 mesi successivi dall'adozione del suddetto decreto.

9. Card cultura (comma 630)

La norma sostituisce l'art. 1 c. 357 della L. 234/2021 relativo alla "Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni", con i commi dal 357 al 357-quinquies, prevedendo la concessione, a decorrere dall'1.1.2023:

- 7°** della "Carta della cultura Giovani", che spetta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro;
- 7°** della "Carta del merito", che spetta agli iscritti agli Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma con una votazione di almeno 100/100.

Le carte possono essere utilizzare nell'anno successivo a quello del compimento dei 18 anni o del conseguimento del diploma. Le somme assegnate con le Carte in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano per il computo del valore dell'ISEE.

::*:*:*:*

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partners)